



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'attività amministrativa debba perseguire i fini determinati dalla legge e sia retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla normativa di settore e dai principi generali dell'ordinamento comunitario;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” ed in particolare l'art. 34 bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”, come modificato dal D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante l'approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2024;

CONSIDERATA in particolare la Missione 17 e il programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata - e le relative risorse finanziarie attribuite al predetto programma, la cui gestione viene



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la Ricerca

affidata annualmente al Centro di Responsabilità nr. 5 del MUR ovvero alla Direzione generale della Ricerca;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) che *“al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022:*

[...] b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi”;

TENUTO CONTO che il predetto termine sperimentale risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire una gestione efficace delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a quelle destinate a contribuire agli investimenti nella ricerca, in coerenza con le norme di contabilità pubblica di cui alle precedenti premesse;

CONSIDERATO che l'azione dell'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, deve - in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea - assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico nonché garantire il buon andamento e l'imparzialità del proprio operato;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il corretto temperamento della celerità delle procedure amministrative e dell'integrale ed idoneo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale della Ricerca, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità nonché della normativa di settore riferita ai singoli interventi oggetto di finanziamento;

RITENUTO pertanto di adottare ogni iniziativa utile e necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi a valere sui fondi di competenza della Direzione generale della Ricerca, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi previsti dalle singole e diverse fonti normative istitutive dei medesimi interventi;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la Ricerca

DECRETA

Articolo 1

Al fine di garantire il corretto contemperamento della celerità delle procedure amministrative e dell'integrale ed idoneo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per ciascun avviso/bando emanato a valere su fondi di competenza della Direzione generale della Ricerca, entro due anni dall'approvazione delle graduatorie, con apposito decreto dirigenziale è prevista la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie, qualora dovessero risultare disponibili fondi, anche riferiti ad altre annualità, in coerenza con le finalità degli specifici avvisi/bandi.

Articolo 2

Qualora siano attivate le procedure di scorrimento di cui all'art. 1 del presente decreto, i conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti saranno adottati secondo i termini e le modalità previste da ciascun avviso e/o bando nonché dalle specifiche disposizioni di settore.

Articolo 3

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell'amministrazione trasparente Ministero dell'Università e della Ricerca: <https://trasparenza.mur.gov.it/> nonché nella sezione dedicata a ciascuna piattaforma informatica dedicata agli Avvisi e/o Bandi di competenza della Direzione generale della Ricerca.

Il presente provvedimento sarà inoltrato ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice